



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Approvato dall'Amministratore Unico in data 19 marzo 2019

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

INDICE

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Attività negoziale
- Art. 3 - Definizioni

TITOLO II - PRINCIPI

- Art. 4 - Principi generali
- Art. 5 - Efficacia amministrativa ed economicità
- Art. 6 - Programmazione - Divieto di artificioso frazionamento

TITOLO III - SOGLIE

- Art. 7 - Soglie per le procedure negoziate informali (lavori, servizi e forniture)
- Art. 8 - Soglie per le procedure negoziate semplificate (lavori, servizi e forniture)
- Art. 9 - Soglie per le procedure sub- europee (lavori)
- Art. 10 - Soglie per le procedure ordinarie (lavori)
- Art. 11 - Calcolo delle soglie

TITOLO IV - POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Art. 12 - Poteri di spesa
- Art. 13 - Responsabile del Procedimento - Individuazione, funzioni e responsabilità

TITOLO V - PROCEDURE RELATIVE A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

- Art. 14 - Procedure negoziate informali di importo inferiore a 40.000 euro
- Art. 15 - Procedura di selezione del contraente
- Art. 16 - Consultazioni di mercato
- Art. 17 – Requisiti dell’operatore economico, verifica ed affidamento
- Art. 18 - Garanzie e assicurazioni
- Art. 19 - Atto di affidamento - Pubblicità
- Art. 20 - Spese di cassa (spese economali)

TITOLO VI - PROCEDURE RELATIVE A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

Sezione I – Procedure

- Art. 21 - Autorizzazione all’avvio della procedura di affidamento
- Art. 22 - Procedure negoziate semplificate (lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 e forniture e servizi di importo pari o superiore € 40.000 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria)
- Art. 23 - Procedure sub-europee per lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000
- Art. 24 - Procedure ordinarie per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro sino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice

Art. 25 - Albo fornitori
Art. 26 - Indagini di mercato – Avvisi per la raccolta di manifestazioni d'interesse
Art. 27 - Inviti a presentare offerta
Sezione II - Pubblicità
Art. 28 - Forme di pubblicità
Sezione III - Partecipazione
Art. 29 - Requisiti, avvalimento e subappalto
Sezione IV - Selezione delle offerte
Art. 30 - Criteri di aggiudicazione
Art. 31 - Anomalia dell'offerta
Art. 32 - Soccorso istruttorio
Art. 33 - Garanzia a corredo dell'offerta
Art. 34 - Commissione di gara - Verifica della migliore offerta
Sezione V - Aggiudicazione
Art. 35 - Verifica dei requisiti aggiudicatario
Art. 36 - Aggiudicazione
Art. 37 - Stipula del contratto

TITOLO VII - NORME CONTRATTUALI

Art. 38 - Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)
Art. 39 - Assicurazioni
Art. 40 - Penali per inadempienze
Art. 41 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

TITOLO VIII - CONDIZIONI GENERALI - DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO

Art. 42 - Fase esecutiva del contratto - Incarichi di progettazione e connessi
Art. 43 - Collaudo e verifica di conformità

TITOLO IX - PAGAMENTI

Art. 44 - Pagamenti

TITOLO X - PROCEDURE RELATIVE AD ALIENAZIONI

Art. 45 - Alienazioni

TITOLO XI - CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Controversie - Accordo bonario
Art. 47 - Codice Etico
Art. 48 - Trattamento dei dati personali
Art. 49 - Norme finali ed entrata in vigore

Allegato 1: Fasce e categorie merceologiche ai fini della rotazione

Allegato 2: Modello fac-simile per la redazione del Certificato di verifica di conformità dell'appalto (per forniture e servizi)

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea della Società Vi.abilità S.R.L., ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018.
2. Vi.abilità S.R.L. intende regolare, con il presente Regolamento, gli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito dei settori ordinari. Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di appalti, Vi.abilità S.R.L. si qualifica come "*organismo di diritto pubblico*" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs 50/2016 (di seguito Codice dei Contratti pubblici o semplicemente Codice).
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalla normativa vigente per il ricorso ai quali vanno garantiti i medesimi principi e le medesime condizioni di trasparenza e pubblicità normate dal presente Regolamento.

Art. 2 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara.
2. In ogni caso l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, forniture o servizi ai sensi del presente Regolamento deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Il contraente viene individuato secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento e in coerenza con le procedure previste dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società secondo il D.Lgs. 231/2001, nonché dal Piano Anticorruzione.

Art. 3 - Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 50/2016:
 - Codice dei contratti pubblici: il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
 - Società o Stazione appaltante: la Società Vi.abilità S.R.L., soggetto che disciplina la sua attività negoziale con le norme del presente Regolamento.
 - Organi: soggetti, previsti nello statuto della Società, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
 - Spesa di cassa: spesa in contanti che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.
 - DURC: certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
 - CIG: Il Codice Identificativo Gara è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che vale ad identificare univocamente la procedura alla quale le imprese partecipano.
 - CUP: Il Codice Unico di Progetto è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. È una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.
 - DUVRI: "Documento Unico di Valutazione dei Rischi", è un documento allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle "interferenze", tra le attività proprie della Società e quelle degli operatori.
 - RUP: il responsabile del procedimento, soggetto a cui sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice appalti e delle Linee Guida ANAC n. 3.
 - DEC: il direttore dell'esecuzione dei contratti di forniture e servizi, soggetto che svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 111 del Codice e procede al controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto (ai sensi della Linee Guida approvate dal M.I.T. con decreto n. 49/2018).

- DL: il direttore dei lavori, soggetto che si occupa del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico – contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori di cui all'art. 101, comma 3, del Codice e ai sensi della Linee Guida approvate dal M.I.T. con decreto n. 49/2018.

TITOLO II - PRINCIPI

Art. 4- Principi generali

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure disciplinate dal presente Regolamento avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 30, 34 e 42 del D.Lgs 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e nel rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e della disciplina relativa ai conflitti d'interesse.
2. La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito delle procedure devono essere garantite.
3. I concorrenti devono essere informati dell'esistenza di un codice etico della Società e ne devono accettare le regole.
4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse della Società all'adempimento.
6. Deve essere rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità

1. Rispetto all'azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato.

Art. 6 – Programmazione - Divieto di artificioso frazionamento

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice dei contratti pubblici.
2. Al fine di evitare artificiosi frazionamenti è necessario effettuare una corretta definizione e programmazione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripetizione nel tempo, adottando il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 del codice e secondo le modalità definite dal D.M. M.I.T del 16/01/2018 n. 14.
3. Non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.
4. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice dei Contratti Pubblici.

TITOLO III - SOGLIE

Art. 7 – Soglie per le procedure negoziate informali (lavori, servizi e forniture)

1. Le procedure di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:
 - a) Lavori di importo inferiore a € 40.000
 - b) Servizi di importo inferiore a € 40.000
 - c) Forniture di importo inferiore a € 40.000

Art. 8 – Soglie per le procedure negoziate semplificate (lavori, servizi e forniture)

1. Le procedure di cui al successivo art. 22 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a €150.000;
- b) Servizi e Forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.

Art. 9 – Soglie per le procedure sub- europee (lavori)

1. Le procedure di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000 (o comunque la soglia prevista dalla normativa vigente per la procedura negoziata);

Art. 10 – Soglie per le procedure ordinarie (lavori)

Le procedure di cui all'art. 24 del Presente Regolamento si applicano per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro sino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.

Art. 11 – Calcolo delle soglie

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi, comprensivo di eventuali proroghe/rinnovi predefiniti al momento di indizione della procedura di affidamento.

4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art 35 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO IV - POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 12 – Poteri di spesa

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti adottati, da eventuali procure generali e/o speciali, o dall'attribuzione di specifiche deleghe funzionali.

Art. 13 - Responsabile del Procedimento - Individuazione, funzioni e responsabilità

1. Per ogni singola procedura, l'Organo competente individua il RUP, indicandone il nominativo nel bando, nell'avviso di indizione della gara e nella lettera invito. Il RUP di norma è unico per tutte le fasi. E' possibile incaricare anche tre soggetti diversi per le diverse fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione.

2. Il RUP è individuato tra i dipendenti della Società, in possesso di adeguata formazione ed esperienza in materia. Ciascun Responsabile di Settore/Ufficio/Capo Area assume la qualifica di RUP per i procedimenti di propria competenza, salvo che non sia diversamente disposto.

3. Il RUP svolge i compiti previsti dall'art. 31 del Codice e dalle altre specifiche disposizioni dello stesso nonché dalle Linee Guida ANAC in materia e, in particolare:

a) promuove, sovrintende e coordina tutte le attività tecniche, preliminari, propedeutiche ed attuative finalizzate alla stesura del progetto/capitolato d'appalto da sottoporre ad approvazione nell'ambito della determina/delibera a contrarre;

b) propone, avvalendosi del supporto dell'Ufficio Contratti e Appalti, la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto, la tipologia del contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione;

c) coordina l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione della documentazione di gara;

d) monitora i tempi di svolgimento della procedura;

- e) raccoglie, verifica e trasmette, con il supporto dell'Ufficio Contratti e Appalti, all'ANAC e all'Osservatorio regionale i dati e gli elementi relativi alla procedura ed all'affidamento secondo le prescrizioni del Codice;
- f) collabora con il responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione ai fini degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 e dal PTPCT;
- g) controlla il corretto e regolare svolgimento della procedura e del contratto e propone l'adozione di misure correttive e/o decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- h) verifica, avvalendosi eventualmente del supporto della Commissione Giudicatrice, la congruità delle offerte;
- i) garantisce, avvalendosi del supporto dell'Ufficio Sicurezza Aziendale, la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste e il rispetto della normativa in materia (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

TITOLO V - PROCEDURE RELATIVE A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

Art. 14 – Procedure negoziate informali di importo inferiore a 40.000 euro

1. L'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 (rif. soglie art. 7), avviene secondo una delle seguenti modalità:

- a) affidamento diretto;
- b) confronto comparativo di preventivi di spesa ottenuti attraverso la consultazione di almeno due operatori economici (ove esistenti);
- c) gara informale con richiesta di offerta in busta chiusa ad almeno tre operatori (ove esistenti).
Gli operatori economici vengono individuati tra gli iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 25 (qualora ne sia contemplata la categoria merceologica di riferimento); oppure mediante consultazioni di mercato di cui all'art. 16; oppure mediante pubblicazione di Avvisi per la raccolta di manifestazioni d'interesse di cui all'art. 26.

2. La Società dovrà garantire la rotazione degli affidamenti e degli inviti.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvitato al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga in esito a procedure aperte al mercato, nelle quali la Società non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Ai sensi del § 3.6 delle Linee Guida Anac n° 4, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Nell'**allegato 1** al presente Regolamento, vengono individuate le fasce di valore economico ai fini dell'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti e gli inviti. La rotazione degli affidamenti e degli inviti deve essere garantita in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

Dette fasce economiche sono state individuate con l'obiettivo di non limitare eccessivamente la platea dei possibili esecutori, in particolare in determinati contesti come quelli montani ove il numero degli operatori economici è solitamente ristretto.

3. In ogni caso l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirato con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse o altri artifici.

Art. 15 – Procedura di selezione del contraente

1. Autorizzazione all'avvio della procedura di affidamento

L'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro viene attivata dal Responsabile proponente ed approvata dal Direttore Generale o dal Responsabile di Settore/Ufficio/Capo Area a ciò delegato.

Il provvedimento di avvio della procedura di scelta del contraente è generalmente costituito dalla determina a contrarre o atto equivalente, con la quale si individuano gli elementi essenziali del contratto (oggetto, importo della spesa, CIG, eventuali allegati tecnici/amministrativi), nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. Procedure di scelta del contraente

Il Direttore generale o il Responsabile di Settore a ciò delegato stabilisce la procedura più opportuna in funzione delle caratteristiche del bene/lavoro/servizio da acquistare tra quelle seguenti:

a) Per contratti di importo fino a 20.000,00 euro tramite acquisto diretto previa richiesta di preventivo considerato congruo o confronto comparativo di almeno 2 preventivi di spesa ai sensi dell'art. 14.1.b).

Nel caso di affidamento diretto la scelta deve essere adeguatamente motivata; in tal caso la determina a contrarre o atto equivalente, può essere redatto in modo semplificato e dovrà indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il CIG, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore con riferimento al rispetto del principio di rotazione ed alla congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

b) Per affidamenti di importo fino ad **euro 1.000,00** tenuto conto del modico valore del contratto e in ossequio ai principi di proporzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, è possibile derogare dal principio della rotazione, fermo restando il divieto di artificioso frazionamento dell'appalto.

c) Per contratti di importo maggiore o uguale a 20.000,00 euro e fino a 40.000 euro:

- a mezzo gara informale con richiesta di offerta in busta chiusa ad almeno 3 operatori economici qualificati (laddove esistenti), ai sensi dell'art. 14.1.c);

- a mezzo mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6, del Codice Appalti (MEPA) con RdO ad almeno 3 operatori (ove esistenti);

- in via residuale in affidamento diretto ad un unico fornitore con adeguata motivazione e previa richiesta di preventivo considerato congruo;

d) Per i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria d'importo inferiore alla soglia di € 40.000, ferma restando la possibilità di procedere mediante gara informale acquisendo due o più offerte in busta chiusa, è comunque possibile, su indicazione del Direttore Generale, procedere mediante all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione; in questo caso il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

e) Per interventi da eseguirsi a seguito dell'attivazione del servizio di reperibilità da parte del personale della Società e che necessitano il supporto di personale e mezzi forniti da ditte esterne, si può ricorrere all'utilizzo di quelle imprese che si rendano immediatamente disponibili, subordinando in tal caso il rispetto del principio di rotazione alla tempestività dell'intervento. In tal caso, nell'atto che dispone l'affidamento, verrà richiamato l'intervento eseguito a seguito dell'attivazione del servizio di reperibilità.

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui si operi in regime di urgenza o somma urgenza.

La fase di affidamento per contratti fino a 40.000 euro è di norma materialmente condotta dall'Ufficio Contratti e Appalti della Società, fatta eccezione per gli affidamenti di importo fino a **euro 3.000,00** che vengono gestiti direttamente dal singolo Responsabile di Settore/Ufficio/Capo Area, mediante i cosiddetti buoni d'ordine. Per tali affidamenti, in ottemperanza al principio di segregazione delle funzioni richiamato dalle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, l'atto che autorizza la spesa dovrà riportare anche il visto del Direttore Generale o del Responsabile di Settore.

Le richieste di offerta in busta chiusa devono essere inviate tutte nello stesso giorno ed il termine per il ricevimento deve essere il medesimo per tutti gli operatori invitati. Il termine per il ricevimento delle offerte di norma non è inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi, salva la facoltà di ridurlo per ragioni di urgenza. L'apertura delle buste avviene in seduta pubblica e le relative operazioni devono essere verbalizzate.

Il criterio di aggiudicazione è di norma quello del minor prezzo. Qualora il criterio fosse quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tale aspetto deve essere evidenziato e i criteri di valutazione adeguatamente prestabiliti nella richiesta di offerta.

Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte il RUP valuta le proposte pervenute e individua la migliore offerta, facendosi assistere da due testimoni nel caso di richiesta di offerte in busta chiusa. Se la scelta è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Direttore Generale procederà alla nomina di una Commissione Giudicatrice della quale il RUP, di norma, assume la Presidenza.

Nel caso di gara informale con offerte in busta chiusa le operazioni di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

I soggetti che valutano le offerte (RUP/Commissione giudicatrice) e il segretario verbalizzante hanno l'obbligo, prima di procedere con la valutazione delle offerte, di dichiarare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016.

L'esito della procedura deve essere comunicato a tutti gli offerenti e pubblicato sul sito internet della Società.

La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati elettronici.

Art. 16 - Consultazioni di mercato

1. La Società acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.

2. Le consultazioni di mercato avvengono attraverso individuazione di fornitori esistenti tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, MEPA, internet, etc.; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso l'attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura dell'operatore che l'ha eseguita.

Art. 17 – Requisiti dell'operatore economico, verifica ed affidamento

1. L'affidamento avviene previa acquisizione di apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del DPR 445/2000 o secondo il modello DGUE dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti economici, finanziari e tecnico professionali eventualmente richiesti.

2. Prima della stipula del contratto, la Società appaltante provvede ad effettuare le seguenti verifiche nei confronti dell'aggiudicatario :

Per lavori, forniture e servizi fino a 5.000 euro:

- alla consultazione del casellario ANAC;
- alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC)
- (se necessario) alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio della professione.

Per lavori, forniture e servizi di importo superiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro:

- alle verifiche previste per gli affidamenti fino a 5.000 euro (casellario ANAC, DURC e requisiti speciali ove richiesto);
- alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del codice mediante acquisizione:

- dei certificati del casellario giudiziale dalla competente Procura della Repubblica;
- della regolarità fiscale dalla competente Agenzia delle Entrate;

- della verifica della sussistenza di fallimento, liquidazione coatta ecc. attraverso la richiesta alla CCIAA della visura delle procedure concorsuali o del certificato emesso dal Tribunale, Sezione fallimentare.

Per lavori, forniture e servizi di importo superiore a 20.000 euro:

- alla verifica del possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 e di quelli speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio della professione.

3. Nei casi di urgenza, e previa acquisizione di autocertificazione dell'operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti e la verifica del DURC, l'affidamento può essere disposto anche nelle more della conclusione del procedimento di verifica, con espressa clausola risolutiva dell'affidamento stesso in caso di esito negativo delle verifiche sull'autocertificazione. Analogamente si può procedere in assenza di risposta da parte degli Enti preposti, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta.

4. Verifiche a campione: Viabilità S.R.L. effettuerà verifiche a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000.

In ciascun anno solare vengono effettuati controlli a campione su un numero minimo di 5 operatori economici.

5. La clausola risolutiva espressa da riportare nei contratti deve prevedere, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati, la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva (ove prevista) o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.

6. Il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 18 - Garanzie e assicurazioni

1. Di norma, per gli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro, si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.

2. Nei contratti di fornitura senza posa in opera nei quali il pagamento è previsto dopo la consegna e la verifica di conformità della merce, si può prescindere dal richiedere la garanzia definitiva. Negli altri casi si può prescindere dalla richiesta della garanzia definitiva a norma dell'art. 103 del Codice, comma 11 del Codice.

3. Per i lavori si può prescindere dalla richiesta della polizza di cui all'art. 103, comma 7, del Codice per i rischi da esecuzione se l'affidatario produce una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di Impresa con massimale adeguato.

Art. 19 - Atto di affidamento - Pubblicità

1. L'affidamento è disposto, mediante determina o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità (Direttore Generale o Responsabile di Settore delegato).

2. La determina o atto equivalente deve contenere, tra l'altro: l'oggetto e le motivazioni dell'affidamento, l'indicazione della procedura seguita, i soggetti interpellati, le offerte ricevute e i criteri che hanno portato alla individuazione dell'affidatario. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore.

3. Al fine di garantire la massima trasparenza, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, è necessario che vengano pubblicati sul profilo Committente di Viabilità S.R.L. alla sezione Amministrazione Trasparente, le informazioni relative all'aggiudicazione dei vari affidamenti.

Art. 20 - Spese di cassa (spese economiche)

1. Sono ammesse per importi inferiori ad € 1.000,00 le spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa.

2. In tal caso il Responsabile di Settore / Ufficio / Capo Area deve informare preventivamente via mail l'Ufficio Contabilità della tipologia di acquisto e dell'importo da pagare e consegnare all'Ufficio contabilità, nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine del mese, la documentazione giustificativa della spesa (fattura e/o scontrino fiscale).

TITOLO VI - PROCEDURE RELATIVE A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

Sezione I – Procedure

Art. 21 - Autorizzazione all'avvio della procedura di affidamento

1. Per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro l'Organo competente della Stazione Appaltante delibera/determina su proposta del RUP/Responsabile di Settore l'avvio della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice.

2. La proposta di delibera/determina a contrarre contiene almeno:

- gli elementi essenziali del contratto (oggetto, importo, durata, eventuali opzioni/rinnovi);
- i codici CIG e CUP (Il CUP solo per i progetti di investimento pubblico);
- l'eventuale articolazione in lotti e la motivazione in caso di mancata suddivisione;
- il riferimento al progetto e/o agli elaborati progettuali che vengono approvati;
- il tipo di procedura di selezione del contraente prescelta;
- il criterio di aggiudicazione proposto con le relative motivazioni in caso di "minor prezzo";
- la nomina del RUP quando non disposta con atti precedenti;
- per gli appalti di forniture e servizi la nomina del DEC (se diverso dal RUP);
- per gli appalti di lavori la nomina del Direttore dei Lavori;
- idonea motivazione in caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell'art. 63 del Codice;
- ogni altro elemento ritenuto utile.

3. Per tali appalti la procedura viene materialmente condotta dalla Centrale Unica di Committenza o dal Soggetto Aggregatore istituiti presso la Provincia di Vicenza, la quale si avvale per il perfezionamento degli atti di gara del personale dell'Ufficio Contratti e Appalti della Società.

4. La procedura d'Appalto può essere condotta anche facendo ricorso a strumenti telematici di negoziazione, agli appalti aggregati o agli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza, secondo quanto previsto dal Codice e dalla normativa vigente, vale a dire:

- accordi quadro;
- sistemi dinamici di acquisizione;
- aste elettroniche;
- cataloghi elettronici;
- piattaforme telematiche di negoziazione.

Art. 22 - Procedure negoziate semplificate (lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 e forniture e servizi di importo pari o superiore € 40.000 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria)

1. Per le procedure negoziate semplificate relative a forniture, servizi e lavori di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 8, l'affidamento avviene, di norma, mediante confronto competitivo attraverso l'invito di almeno cinque operatori, per servizi e forniture, e almeno dieci nel caso di lavori. Gli operatori da invitare vengono individuati tra gli iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 25 o individuati mediante indagini di mercato di cui all'art. 26. La Stazione Appaltante dovrà garantire la rotazione degli operatori economici.

2. E' sempre possibile ricorrere alle procedure ordinarie (aperta e ristretta) qualora le esigenze di mercato suggeriscano di garantire il massimo confronto concorrenziale.

Art. 23 - Procedure sub-europee per lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000

1. Per le procedure sub-europee relative a lavori di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 9, l'affidamento avviene di norma, mediante confronto comparativo attraverso la consultazione di almeno quindici operatori (ove esistenti iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 25 o individuati mediante indagine di mercato di cui all'art. 26). La Stazione Appaltante dovrà garantire la rotazione degli operatori economici.

2. E' sempre possibile ricorrere alle procedure ordinarie (aperta e ristretta) qualora le esigenze di mercato suggeriscano di garantire il massimo confronto concorrenziale.

Art. 24 - Procedure ordinarie per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro sino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice

Per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore alla soglia europea, la Stazione Appaltante ricorre alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 25 - Albo fornitori

1. La Società può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da appositi elenchi costituiti e gestiti, a seguito di avviso pubblico, dalla Provincia e dal Comune di Vicenza e regolamentati in apposito Albo Fornitori.

2. L'Albo Fornitori è diviso in categorie merceologiche e fasce d'importo, all'interno delle quali si candidano gli operatori economici che risultano possedere i requisiti richiesti per essere iscritti all'Albo per quella determinata categoria e fascia.

3. Per l'iscrizione l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti generali e di quelli di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, facendo ricorso al DGUE. Fatta salva la possibilità di effettuare verifiche a campione, la verifica dei requisiti viene, in ogni caso, eseguita sull'aggiudicatario in occasione delle singole procedure di selezione degli operatori economici.

Il funzionamento dell'Albo, segnatamente le modalità di iscrizione, i criteri di selezione del partecipante alla singola procedura di gara, i metodi di rotazione e le cause di sospensione o esclusione sono esplicitati nello specifico Avviso pubblico che istituisce l'elenco degli operatori economici sul sito della Provincia e del Comune di Vicenza.

4. L'istituzione dell'Albo non costituisce avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici.

5. E' fatta salva la possibilità di invitare tutti i soggetti iscritti all'Albo fornitori nella categoria merceologica oggetto della procedura di selezione. La Società si riserva la possibilità di estendere l'invito a presentare offerta anche ad operatori economici non iscritti all'Albo, rendendolo noto attraverso apposito avviso sul proprio sito aziendale, fermo restando, in tal caso, la necessità di invitare tutti gli operatori economici già iscritti nell'Albo per la classe merceologica ed economica richiesta.

6. La Società può, altresì, avvalersi di Albi fornitori istituiti presso altre Stazioni Appaltanti, sia nel caso di carenze di iscrizioni nel proprio Albo di riferimento, sia nel caso di prodotti speciali per i quali non è presente la relativa categoria merceologica.

Art. 26 - Indagini di mercato – Avvisi per la raccolta di manifestazioni d'interesse

1. L'indagine di mercato è volta a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo specifico affidamento.

2. Le indagini di mercato, volte a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura, potranno essere svolte con modalità diverse in funzione dell'oggetto e del valore dell'appalto. Tale fase non ingenera negli operatori alcuna aspettativa sul successivo invito alla procedura.

3. Le indagini di mercato possono avvenire attraverso:

a) Pubblicazione sul proprio sito web di apposito "Avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse", contenente le informazioni utili all'esplorazione del mercato per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile a 5 giorni per ragioni d'urgenza; è opportuno specificare nell'avviso almeno:

- l'oggetto dell'indagine di mercato;
- il valore economico presunto;
- i principali requisiti che gli operatori devono possedere;
- le modalità e il termine ultimo di invio della manifestazione di interesse.

La stazione appaltante indica nell'avviso un numero minimo di operatori da invitare e, nel caso ove non si raggiungesse il numero minimo prefissato, prevede la facoltà di integrare l'elenco degli operatori da invitare al fine di garantire una maggiore concorrenza.

La stazione appaltante ha la facoltà di indicare nell'avviso il numero massimo di operatori da invitare e, nel caso, le modalità con la quale la stessa procederà a ridurre il numero massimo di operatori da invitare. In tale caso i criteri per la riduzione del numero di candidati devono essere oggettivi, non discriminatori e indicati nell'Avviso stesso. Sono considerati criteri oggettivi e non discriminatori, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il sorteggio;

- l'ordine di preferenza basato sul possesso, in maggior misura, di uno o più condizioni minime di capacità richieste anche esprimibili numericamente, per le quali sia possibile comporre, senza alcuna valutazione discrezionale, una graduatoria.
- b) consultazione di cataloghi elettronici /elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti;

Art. 27 - Inviti a presentare offerta

1. Per appalti di lavori, servizi e forniture superiori ad € 40.000 la procedura di gara viene materialmente condotta dalla Centrale Unica di Committenza o dal Soggetto Aggregatore istituiti presso la Provincia di Vicenza, la quale si avvale per il perfezionamento degli atti di gara del personale dell'Ufficio Contratti e Appalti della Società.
2. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali, il suo importo complessivo stimato, il codice CIG e il codice CUP (per progetti di investimento pubblico);
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta (di norma non inferiore a 10 giorni) ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; nel caso si utilizzi il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, co. 4 del Codice dei contratti pubblici, è necessario motivare tale scelta;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP e del DL/DEC;
 - j) la volontà o meno di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016 (esclusione automatica), purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) lo schema di contratto e/o il progetto e/o il capitolato tecnico.
3. Nei contratti di lavori e servizi l'invito contiene, altresì, ai sensi dell'art. 23 c. 16, del Codice dei Contratti Pubblici, l'indicazione dei costi stimati della manodopera e dei costi della sicurezza che sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.
4. L'apertura delle buste avviene in seduta pubblica e le relative operazioni devono essere verbalizzate.

Sezione II - Pubblicità

Art. 28 - Forme di pubblicità

1. Tutti gli atti relativi alla procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul sito web della Società, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. L'elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte. In tema di diritto di accesso si applica quanto previsto all'art. 53 del Codice.
4. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione dell'eventuale commissione giudicatrice.

Sezione III - Partecipazione

Art. 29 - Requisiti, avvalimento e subappalto

1. Il concorrente può partecipare alla procedura solo qualora in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, nonché di carattere tecnico/economico richiesti nell'invito a presentare l'offerta.
2. Il requisito di idoneità professionale può essere dimostrato attraverso attestazione dell'iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di scelta del contraente i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. Inoltre non è ammessa la partecipazione di soggetti che non posseggono i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nell'invito a presentare offerta, adeguati alla tipologia di attività ed all'importo presunto della procedura.
4. Per forniture e servizi i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale vengono individuati in conformità a quanto indicato all'allegato XVII del Codice dei contratti pubblici.
5. Per i lavori i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale vengono dimostrati attraverso l'attestazione SOA di cui all'art. 84 del Codice dei contratti pubblici oppure in alternativa i requisiti analoghi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, per lavori di importo inferiore a € 150.000.
6. L'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti in conformità a quanto previsto all'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.
7. Per gli affidamenti di cui al presente Titolo, il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.
8. La dichiarazione del possesso dei requisiti deve essere resa mediante compilazione del DGUE.

Sezione IV - Selezione delle offerte

Art. 30 - Criteri di aggiudicazione

1. La Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'affidamento dei contratti di cui al presente Titolo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice .
2. Il criterio di aggiudicazione adottato deve essere esplicitamente indicato nell'invito a presentare offerta o nel bando/Avviso. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara elencano gli elementi di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-elementi e sub-pesi o sub-punteggi. Gli elementi/sub elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Art. 31 - Anomalia dell'offerta

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
2. La Società può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3. In presenza di offerte sospette di anomalia, dopo l'esperimento della gara si sottopone a verifica di congruità la prima migliore offerta, e, se ritenuta anomala, si procede in successione con le altre, fino alla individuazione dell'offerta non anomala. Nel procedimento di verifica dell'anomalia la Società si conforma a quanto indicato ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici.
4. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l'Impresa può prevedere nel bando/lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
5. Nell'offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro).

6. La Società, tramite il RUP, prima dell'aggiudicazione verifica che i costi della manodopera indicati in offerta siano conformi a quanto previsto all'articolo 97, co. 5, lett.d) del Codice dei Contratti Pubblici.

7. La Società valuta, altresì, l'opportunità di richiedere che i concorrenti, a corredo dell'offerta, presentino un idoneo documento giustificativo del prezzo offerto anche ai fini della verifica di quanto indicato al comma 6.

Art. 32 - Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dall'operatore economico possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

2. Non possono costituire oggetto di soccorso istruttorio la carenza, incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica o/e economica.

Art. 33 - Garanzia a corredo dell'offerta

1. La cauzione provvisoria va richiesta secondo i termini e le condizioni di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.

2. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 34 - Commissione di gara - Verifica della migliore offerta

1. Per appalti di lavori, servizi e forniture superiori ad € 40.000, la nomina della commissione di gara ed il controllo della documentazione amministrativa avviene a cura della Centrale Unica di Committenza o del Soggetto Aggregatore istituiti presso la Provincia di Vicenza.

2. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'art. 77 del Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 05/2016.

La nomina del RUP a membro della commissione è valutata con riferimento alla singola procedura.

3. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Sezione V - Aggiudicazione

Art. 35 - Verifica dei requisiti aggiudicatario

1. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito della verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di idoneità professionale economico e tecnico richiesti.

2. La Società verifica i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, come segue:

a) regolarità contributiva mediante DURC;

b) regolarità fiscale mediante richiesta alla competente Agenzia dell'entrate;

c) assenza di condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 del Codice dei contratti pubblici mediante richiesta del casellario giudiziale al Tribunale (art. 80, co. 3 del Codice dei contratti pubblici).

d) per i contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro, comunicazione antimafia verificata mediante la banca dati nazionale antimafia (DBNA). Se l'operatore è iscritto o ha presentato domanda di iscrizione in White List, la stessa è considerata valida ai fini della Comunicazione Antimafia

e) iscrizione alla CCIAA o altri Albi/Elenchi, mediante appositi collegamenti telematici o richieste dirette all'Ente competente;

f) della verifica della sussistenza di fallimento, liquidazione coatta ecc. attraverso il certificato CCIAA o certificato emesso dal Tribunale, Sezione fallimentare;

g) consultazione del casellario ANAC;

h) Legge 68/1999: se l'impresa dichiara di essere soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/1999 richiesta presso il Centro per l'Impiego competente.

3. Per i lavori, ove richiesta, verifica del possesso di valida attestazione SOA tramite consultazione del Casellario delle Imprese ANAC.

4. Nelle more dell'istituzione della Banca Dati degli Operatori Economici si procede alle verifiche tramite ricorso al sistema AVCpass.

Art. 36 - Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è disposta mediante determina od atto equivalente del Direttore Generale e/o Responsabile di Settore, in base al sistema di deleghe aziendali.
2. Nella determina risulta, tra l'altro: l'oggetto dell'affidamento, l'indicazione della procedura seguita, i soggetti invitati e le offerte ricevute anche tramite rimando ai verbali di gara protocollati agli atti, i criteri che hanno portato alla individuazione dell'affidatario, l'importo di aggiudicazione.
3. L'aggiudicazione può essere disposta anche nelle more dell'espletamento del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara; in tal caso deve essere espressamente indicato che l'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata alla conclusione con esito positivo del procedimento di verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 37 - Stipula del contratto

1. I contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria possono essere stipulati anche nelle more del rilascio della certificazione antimafia, previo inserimento nel contratto di clausola risolutiva espressa di nullità dell'affidamento stesso in caso di esito negativo dell'accertamento, purché siano decorsi 30 giorni dalla richiesta ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs 159/2011.
2. La stipula del contratto avviene mediante una delle seguenti modalità (art. 32, comma 14, del Codice):
 - scrittura privata sottoscritta con firma digitale;
 - in caso di procedura negoziata: mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
 - in modalità elettronica, secondo le norme vigenti.

TITOLO VII - NORME CONTRATTUALI

Art. 38 - Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

1. La Società, per contratti stipulati a seguito delle procedure di importo pari o superiore ai 40.000 euro, richiede la garanzia definitiva in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto secondo modalità termini e condizioni di cui agli artt. 93 e 103 del Codice.

Art. 39 - Assicurazioni

1. La Società, in relazione alla particolare natura di alcuni dei contratti, può richiedere all'Appaltatore altre tipologie di polizze assicurative per responsabilità civile (RCT, "All Risk", RC Prodotti, ecc.) da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, prevedendo specifica regolamentazione nei documenti di gara.

Art. 40 - Penali per inadempienze

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, la Società nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o per inadempimento. Nel caso in cui l'importo totale delle penali comminate supera il 10% dell'importo contrattuale, Viabilità S.R.L. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
2. L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dall'Impresa a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.
3. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni.

Art. 41 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti del contratto in corso di validità, se non comportano un aumento della spesa contrattualmente prevista, sono autorizzate direttamente dal RUP. Le modifiche/varianti che comportano un aumento di spesa sono approvate, su proposta del RUP, dall'Organo competente della Stazione Appaltante.

2. Il RUP redige la relazione di cui all'art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del DLL/DEC per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti.
3. I contratti possono essere modificati nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.
4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio/ANAC con le modalità e nei termini stabiliti dal comma 14 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

TITOLO VIII - CONDIZIONI GENERALI - DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO

Art. 42 - Fase esecutiva del contratto - Incarichi di progettazione e connessi

1. L'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza del DL/DEC nella fase esecutiva. L'affidamento a professionisti esterni delle funzioni inerenti alla direzione della fase esecutiva del contratto deve essere motivata da accertate carenze in organico delle professionalità richieste o da esigenze gestionali.
2. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (incarichi di progettazione, direzione lavori, Coordinamento per la sicurezza, ecc.) avviene ai sensi dell'art. 157 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 1.

Art. 43 - Collaudo e verifica di conformità

1. Il contratto è soggetto a collaudo/verifica della regolare esecuzione, per i lavori, e a verifica di conformità, per forniture e servizi, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Si applica quanto previsto dall'art. 102 del Codice.
2. Di norma per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo / certificato di verifica di conformità viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione che è rilasciato dal Direttore dei Lavori / Direttore dell'Esecuzione, entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, il visto per l'autorizzazione al pagamento delle fatture sostituisce il Certificato di Regolare Esecuzione.
5. Per i contratti di servizi e forniture il Certificato di Regolare Esecuzione viene redatto in conformità al modello **allegato 2** al presente Regolamento.

TITOLO IX - PAGAMENTI

Art. 44 - Pagamenti

1. La Società corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata, a fronte di emissione di regolare fattura.
2. Nel Capitolato d'Appalto viene disciplinata la modalità di emissione del certificato di pagamento, che per gli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso al raggiungimento di una percentuale/importo predeterminato ovvero periodicamente.
3. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro il visto per l'autorizzazione al pagamento delle fatture sostituisce il Certificato di Regolare Esecuzione
4. Per i contratti di importo superiore a 40.000 euro sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del Codice; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo il rilascio del DURC.

5. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte della Società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e previa acquisizione del DURC e verifica Agenzia Entrate di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.

TITOLO X - PROCEDURE RELATIVE AD ALIENAZIONI

Art. 45 - Alienazioni

1. Per alienazioni di macchinari, attrezzature, materiali obsoleti, rottami, automezzi, ecc. verranno acquisite più offerte previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico di vendita sul sito aziendale.
2. L'affidamento viene effettuato al miglior prezzo, con pagamento contestuale o antecedente al ritiro.
3. Per i beni iscritti a patrimonio che vengono alienati è necessario provvedere anche alla relativa cancellazione dal registro dei beni ammortizzabili.

TITOLO XI - CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Controversie - Accordo bonario

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di cui al presente Regolamento, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella Parte VI del Codice, salvo il divieto, da inserire obbligatoriamente in tutti i contratti, di ricorso all'istituto dell'arbitrato.

Art. 47 - Codice Etico

1. Il Codice Etico adottato da Vi.abilità S.R.L. quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, integra il quadro normativo al quale la Società, i suoi amministratori, la direzione, e i dipendenti sono sottoposti.
2. Il Codice Etico adottato da Vi.abilità S.R.L. è consultabile/scaricabile sul sito della Società alla sezione Amministrazione Trasparente e deve essere espressamente richiamato in tutti i contratti con obbligo per gli operatori contraenti con Vi.abilità S.R.L. di attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito.

Art. 48 - Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vi.abilità S.R.L. di Vicenza.
2. I dati raccolti nelle procedure di cui al presente regolamento saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del procedimento cui afferiscono e nel rispetto della suddetta normativa.
3. All'operatore economico affidatario verrà fornita l'informativa completa ai sensi del Reg. UE 679/2016, al termine della procedura concorsuale i dati conferiti dagli operatori economici partecipanti alla gara saranno conservati secondo termini di legge.

Art. 49 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
2. Le soglie comunitarie in base alle quali sono stabilite le procedure di cui al presente regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ogni due anni al variare del Regolamento Comunitario che fissa le "Soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti".
3. Il presente Regolamento sarà soggetto a revisione ogni qual volta vi siano significative modifiche di legge od organizzative.
4. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore dopo l'adozione dello stesso da parte degli organi competenti.
5. Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Allegato 1 al Regolamento per l'affidamento dei contratti sotto soglia

Fasce e categorie merceologiche ai fini della rotazione

Ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione gli appalti vengono suddivisi nelle seguenti fasce di importo e categorie merceologiche.

FASCE DI IMPORTO:

	IMPORTI
1° fascia	fino a 4.999,99
2° fascia	5.000 – 19.999,99
3° fascia	20.000 – 39.999,99
4° fascia	40.000 – 149.999,00
5° fascia	fasce definite dall'Albo Fornitori

CATEGORIE MERCEOLOGICHE:

Categoria	FORNITURE
1	Conglomerato bituminoso
2	Calcestruzzo
3	Materiali inerti
4	Sale per trattamenti invernali
5	Segnaletica
6	Utensileria e ferramenta, materiale d'uso corrente per lavori vari
7	Vestitario e DPI
8	Cancelleria
9	Arredi
10	Materiale informatico (pc., stampanti, ecc..)
11	Altro

Categoria	SERVIZI
1	Servizi assicurativi
2	Servizi di pulizia locali
3	Servizi di spazzamento / pulizia condotte / espurghi
4	Servizi di noleggio mezzi
5	Servizi di progettazione e direzione lavori
6	Servizi informatici
7	Servizi di manutenz./riparazione automezzi
8	Servizi di manutenz./riparazione impianti
9	Servizi di vigilanza
10	Altro

Categoria	LAVORI
1	Lavori stradali
2	Lavori di consolidamento pendii e scarpate
3	Lavori per la posa di dispositivi di ritenuta
4	Lavori di segnaletica stradale
5	Lavori edili
6	Lavori elettrici
7	Lavori idraulici
8	Altro

Allegato 2 al Regolamento per l'affidamento dei contratti sotto soglia

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO (PER FORNITURE E SERVIZI)

Committente	Vi.abilità s.r.l.
Oggetto	
CIG / CUP	CIG CUP
Appaltatore	
Protocollo e data del contratto	
Importo contratto (iva esclusa)	
Responsabile del procedimento	
Responsabile dell'esecuzione	
Data avvio del contratto	
Tempo utile contrattuale	
Data ultimazione del contratto	
Importo ev. modifiche/varianti	
Importo stato finale	
Penali / Note	
Data del certificato	

Sulla base della documentazione contrattuale e valutata la prestazione eseguita, si accerta che essa è stata fatta a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso e considerato si certifica: (segnare con un x se del caso, altrimenti barrare)

- che la fornitura / lavorazione / servizio corrisponde alle previsioni dell'ordine / capitolato, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale del Responsabile dell'esecuzione, e che essa fu eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che il contratto è stato ultimato in tempo utile;
- che il contratto **non** è stato ultimato in tempo utile;
- che può essere disposto lo svincolo della cauzione;
- che **non** può essere disposto lo svincolo della cauzione secondo le osservazioni di cui sopra.
- che può essere disposto lo svincolo delle ritenute dello 0,50 % (art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016).

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
